



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **50** del **21 dicembre 2018**

SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Revisione delle partecipate 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00 in Carmignano Sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del Consiglio a norma dell'art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)
Guazzini Belinda
Lorenzini Chiara
Grassi Marco
Soricillo Vincenzo
Di Giacomo Dario
Verny Luigi Angelo
Palloni Jacopo
Pratesi Fabrizio
Fontani Alessandro
Cecconi Tamara
Bassini Andrea
Scarpitta Mauro
Mazzuoli Cristina
Benesperi Azzurra

Presenti n. 15

Assenti

Giglioli Maria
Calugi Francesco

Assenti n. 2

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Paoletti Francesco, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Guazzini Belinda ai sensi dell'art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell'art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale, e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'argomento specificato in oggetto, compreso nell'O.d.G.

Punto 5) dell'O.d.g. "Revisione delle partecipate 2018, la Presidente passa la parola all'Assessore Ceccarelli.

L'Assessore illustra brevemente il contenuto della proposta, con la quale viene riconfermata la posizione del 2017, ed elenca le società partecipate del Comune.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 54 del 26/9/2017 con la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni e alla ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Considerato che il Comune di Carmignano detiene le seguenti partecipazioni:

Partecipata	natura	quota
Alia – Servizi Ambientali	S.p.A.	0,0064
So.Ri. - Società Risorse	S.p.A.	1,00
Consiag	S.p.A.	1,50
Edilizia Pubblica Pratese	S.p.A.	4,93
Publiacqua	S.p.A.	0,06
CREAF - Centro Ricerche ed Alta Formazione	S.r.l.	1,16
Consiag Servizi Comuni	S.r.l.	5,99
Farmacom – Azienda farmaceutica	S.consortile	9,00
Consorzio Energia Toscana	Soc coop.	0,11
Chianti Banca (Credito Cooperativo)	Soc coop.	0,01

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U., entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione n.54 del 26/9/2017, sopra richiamata;

Accertato che dalla relazione tecnica allegata alla deliberazione n.54 del 26/9/2017 risultava che le attività svolte da Chianti Banca (attività bancarie e finanziarie) non rientravano tra quelle

annoverate nelle categorie elencate al comma 1 e seguenti dell'art. 4 TUSP e che conseguentemente la partecipazione in detta società risulta fra quelle per le quali necessita la dismissione;

Dato atto che con lettera raccomandata del 10/5/2018 è stato comunicato a Chianti Banca il recesso ai sensi dell'art. 2532 del C.C. e dell'art. 13 dello statuto della Banca ed è stato chiesto la liquidazione delle quote ai sensi del successivo art. 15 dello statuto;

Preso atto che il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 non può incidere sulla partecipazione del Comune di Carmignano nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione Srl C.R.E.A.F. Srl, della quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21/12/2016, in particolare per quanto riguarda il Consorzio Energia Toscana, che pur avendo, nell'ultimo triennio un fatturato medio inferiore al milione di euro, non sarà decisa la sua dismissione, bensì sarà redatto un Piano industriale che assicuri la crescita del fatturato;

Preso atto che al 31/12/2017 non vi erano state modificazioni rispetto alla situazione considerata nella relazione tecnica sopra citata;

Ritenuto opportuno confermare quanto stabilito nella propria deliberazione n.54 del 26/9/2017;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti

Presenti: 15

Favorevoli: 11 (Prestanti, Guazzini, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Palloni, Pratesi, Fontani, Cecconi)

Contrari: 4 (Scarpitta, Benesperi, Bassini, Mazzuoli)

Astenuti: nessuno

DELIBERA

I. di confermare quanto stabilito nella propria deliberazione n.54 del 26/9/2017 circa la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Carmignano alla data del 31 dicembre 2017 ed in particolare di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Alia – Servizi Ambientali s.p.a
So.Ri. - Società Risorse s.p.a
Consiag s.p.a
Edilizia Pubblica Pratese s.p.a
Publiacqua s.p.a.
Consiag Servizi Comuni s.r.l.
Farmacom – Azienda farmaceutica soc. cons.
Consorzio Energia Toscana s.c.a.r.l.

II. di dare atto che con lettera raccomandata del 10/5/2018 è stato comunicato a Chianti Banca il recesso ai sensi dell'art. 2532 del C.C. e dell'art. 13 dello statuto della Banca ed è stato chiesto la liquidazione delle quote ai sensi del successivo art. 15 dello statuto;

III. di prendere atto che il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 non può incidere sulla partecipazione del Comune di Carmignano nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione Srl C.R.E.A.F. Srl, della quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017;

IV. di prendere atto della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21/12/2016, in particolare per quanto riguarda il Consorzio Energia Toscana, che pur avendo, nell'ultimo triennio un fatturato medio inferiore al milione di euro, non sarà decisa la sua dismissione, bensì sarà redatto un Piano industriale che assicuri la crescita del fatturato;

V. di prendere atto del parere espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Successivamente, ravvisata l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Presenti: 15

Favorevoli: 11 (Prestanti, Guazzini, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Palloni, Pratesi, Fontani, Cecconi)

Contrari: 4 (Scarpitta, Benesperi, Bassini, Mazzuoli)

Astenuti: nessuno

dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.



Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 del 21/12/2018

OGGETTO:

Revisione delle partecipate 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Belinda Guazzini

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **52/2018**

OGGETTO: Revisione delle partecipate 2018.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 14.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **52/2018**

OGGETTO: Revisione delle partecipate 2018.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 14.12.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marco MONTAGNI